

Codice A1709C

D.D. 20 gennaio 2021, n. 46

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda faunistico-venatoria "Roasio". Rinnovo concessione



ATTO DD 46/A1709C/2021

DEL 20/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda faunistico-venatoria "Roasio". Rinnovo concessione

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 372 del 14 dicembre 1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Roasio" nella zona faunistica della provincia di Vercelli, a favore del signor Odilio CERRI, fino al 31 gennaio 2008;

vista la determinazione dirigenziale n. 111 del 14 luglio 2000, con la quale è stata ridotta la superficie dell'azienda suddetta, da ettari 950 a ettari 700;

vista la determinazione dirigenziale n. 145 del 23 novembre 2007 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Roasio", di ettari 700, a favore del signor Odilio CERRI, fino al 31 gennaio 2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 865 del 15 ottobre 2008 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Roasio", di ettari 700, a favore del signor Odilio CERRI, fino al 31 gennaio 2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 94 del 23 gennaio 2018 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Roasio", di ettari 700, a favore del signor Odilio CERRI, fino al 31 gennaio 2021;

vista l'istanza prot. 00017899 del 07 agosto 2020, del concessionario signor Odilio CERRI, volta ad ottenere il rinnovo della concessione dell'azienda suddetta, per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e successive modificazioni;

Vista la richiesta N. Prot. 00024194 del 23/10/2020 presentata dal sig. Fabrizio POLETTI di cambio

di concessionario e di rinnovo della Concessione dell'AFV ROASIO in scadenza il 31/01/2021 che è stata archiviata in quanto la documentazione presentata dal Sig. Fabrizio POLETTI non consente di appurare il dichiarato cambio di concessionario e neppure è stato possibile evincere un atto di nomina del sig. Fabrizio POLETTI quale concessionario dell'AFV ROASIO.

Dato atto che come da documentazione acquisita agli atti del Settore presso il TRIBUNALE DI VERCELLI è stato depositato un Atto di citazione con istanza di riunione alla causa RG 380/2020 che evidenzia un contenzioso in atto tra alcuni consorziati del CONSORZIO AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA DI ROASIO E VILLA DEL BOSCO

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del concessionario Odilio CERRI che il consorzio è tuttora esistente e funzionante e che nel periodo trascorso non sono intervenute modificazioni nelle condizioni agro-silvo-colturali;

preso atto che il consorzio aziendale è valido fino al 31 dicembre 2032, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto (n. 14272 di raccolta in data 12.04.1984, avanti al notaio Aladino Belsito);

vista la relazione allegata all'istanza di Odilio CERRI;

constatato che la richiesta di rinnovo di Odilio CERRI è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

ritenuto, pertanto, visto anche l'approssimarsi del periodo di approvazione dei Piani di prelievo selettivo, di accogliere la suddetta istanza del concessionario rinnovando la concessione di azienda faunistico-venatoria alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale 372 del 14 dicembre 1998, fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31 gennaio 2030;

Ritenuto inoltre di adeguare, nel caso, predetto accoglimento di rinnovo della concessione alla pronuncia del Tribunale di Vercelli, laddove la stessa sarà in contrasto con quanto disposto con il presente atto;

il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell' AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

Di rinnovare fino al 31 gennaio 2030 la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Roasio" di complessivi ettari 700, ubicata nel comune di Roasio nella zona faunistica della provincia di Vercelli, a favore del signor Odilio CERRI.

Di adeguare, nel caso, il rinnovo della concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Roasio" alla pronuncia del Tribunale di Vercelli, laddove la stessa sarà in contrasto con quanto disposto con il presente atto.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'AFV e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei

relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino